

Consiglio regionale della Toscana

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2007.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Bartolozzi.

Deliberazione n. 75 concernente:

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura). Programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007-2010.

omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura);

Rilevato che la predetta normativa è stata notificata ai sensi della legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione UE delle proposte inerenti regimi di aiuti "articolo 93, par. 3 Trattato istitutivo della CEE") alla Commissione europea in quanto con la medesima si introducono degli aiuti di Stato;

Vista la decisione della Commissione europea C (2005) 1317 del 22 aprile 2005 con la quale la stessa ha deciso in merito alla notifica;

Considerato che la l.r. 66/2005, come previsto dall'articolo 7, comma 1, viene attuata attraverso la predisposizione di programmi, della durata del piano regionale di sviluppo, da approvare da parte del Consiglio regionale;

Considerato che la l.r. 66/2005, in molte sue parti, è stata impugnata dallo Stato che ha sollevato un problema di legittimità di fronte alla Corte costituzionale;

Vista la sentenza del 5 marzo 2007, n. 81, con la quale la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate dallo Stato;

Visto il programma 2006, attuativo della l.r. 66/2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 ottobre 2006, n. 110;

Ritenuto necessario approvare il nuovo programma attuativo della l.r. 66/2005 valido per il periodo di programmazione 2007-2010 ed allegato alla presente deliberazione (allegato A);

Considerato che l'articolo 3, lettera a) della l.r. 66/2005 prevede l'approvazione, da parte delle province, dei piani provinciali in armonia con gli indirizzi impartiti dal programma regionale;

Considerato che, come previsto al paragrafo VII.I del programma regionale, allegato al presente atto, detti piani provinciali dovranno essere trasmessi alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso programma;

Considerato che il programma regionale, come previsto all'articolo 7, comma 5 della l.r. 66/2005, descrive le tipologie di intervento finanziabili, individua le azioni di competenza regionale e quelle da realizzare nell'ambito dei piani provinciali e stabilisce la ripartizione delle risorse tra la Regione e le province per l'anno 2007;

Considerato che il medesimo programma individua gli indicatori sulla base dei quali calcolare le percentuali da applicare per la ripartizione delle risorse tra le province (allegato 3);

Considerato che sulla base di dette percentuali sono state assegnate le risorse finanziarie alle singole province (allegato 4);

Considerato altresì che il programma, per quanto riguarda la realizzazione di interventi strutturali nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura prevede, tra l'altro, l'emanazione di un bando di gara (le cui linee guida costituiscono l'allegato 2 al programma);

Visto il regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, del 8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Considerato che, secondo quanto previsto dal reg. (CE) 1595/2004, il bando relativo all'ammodernamento degli impianti di acquacoltura, le cui linee guida costituiscono l'allegato 2 al programma, beneficia del regime di esenzione dalla procedura di notifica;

Considerato che le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi previsti dal programma potranno essere trasferite alle province previa acquisizione, da parte della Giunta regionale, dei programmi provinciali soprarichiamati;

Considerato che l'attuazione del programma regionale, come previsto alla parte I dello stesso programma, avverrà attraverso atti della Giunta;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009);

Ritenuto necessario approvare il programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007-2010 (allegato A alla presente deliberazione), comprensivo degli allegati 1, 2, 3 e 4, relativi rispettivamente al rapporto di valutazione, al modello del bando di gara relativo all'ammodernamento degli impianti di acquacoltura, alla definizione degli indicatori sulla base di quali stabilire le percentuali per la ripartizione delle risorse tra le province ed alle risorse assegnate alle singole province, e completo del rapporto di valutazione ambientale (allegato 5);

DELIBERA

1. di approvare il programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007/2010 (allegato A alla presente deliberazione), comprensivo degli allegati 1, 2, 3 e 4, relativi rispettivamente al rapporto di valutazione, al modello del bando di gara relativo all'ammodernamento degli impianti di acquacoltura, alla definizione degli indicatori sulla base di quali stabilire le percentuali per la ripartizione delle risorse tra le province ed alle risorse assegnate alle singole province, e completo del rapporto di valutazione ambientale (allegato 5);

2. di prevedere l'attuazione del programma attraverso l'adozione di successivi atti da parte della Giunta regionale;

3. di stabilire che le risorse regionali destinate alla realizzazione delle attività connesse al presente programma per gli anni 2007/2010, sono definite in euro 1.416.120,00 per ciascuna delle annualità 2007/2010 e sono disponibili sul bilancio pluriennale 2007/2009, secondo la seguente articolazione:

Numero UPB	Descrizione UPB	2007	2008	2009
553	Interventi per la pesca, la tutela ittico faunistica e l'itticoltura – spese correnti	493.907,75	493.907,75	493.907,75
554	Interventi per la pesca, la tutela ittico faunistica e l'itticoltura – spese di investimento	922.212,25	922.212,25	922.212,25

4. di dare atto che le risorse regionali relative al programma allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la parte non impegnata possono essere annualmente aggiornate in relazione alle previsioni della legge di bilancio, così come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

5. di disporre, in ragione del particolare rilievo del presente provvedimento che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, la pubblicazione in forma integrale, compresi gli allegati A, 1, 2, 3, 4 e 5 sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

Il Consiglio approva

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Paolo Bartolozzi

I SEGRETARI

Giuliana Loris Baudone

Luca Ciabatti

Gianluca Parrini